

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DI POLIS-LOMBARDIA

PoliS-Lombardia



INDICE

Art.		Pag
1	Istituzione di borse di studio	3
2	Procedura di selezione	3
3	Bando di selezione per il conferimento delle borse	4
4	Commissioni esaminatrici	4
5	Graduatoria delle selezioni	4
6	Modalità di conferimento delle borse di studio	5
7	Comitato di valutazione dei progetti di ricerca	5
8	Incompatibilità, divieto di cumulo e conflitto di interessi	6
9	Obblighi del borsista	6
10	Criteri di autorizzazione all'attività esterna	8
11	Titolarità della proprietà dei prodotti realizzati	9
12	Riservatezza e trattamento dei dati personali	9
13	Norme finali	10



Articolo 1 - Istituzione di borse di studio

- 1. Nell'ambito delle funzioni assegnate, PoliS-Lombardia Istituto regionale per il Supporto alle Politiche della Lombardia può istituire borse di studio ai sensi del presente regolamento nonché delle norme che regolano l'istituto.
- 2. Ai fini del presente Regolamento, nelle disposizioni che seguono, PoliS-Lombardia Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia viene indicato anche come "Istituto" ed "PoliS-Lombardia".
- 3. Il conferimento di borse di studio da parte di PoliS-Lombardia è disciplinato dalle norme del presente regolamento. L'Istituto può, altresì provvedere al finanziamento di borse di studio anche nell'ambito di corsi di dottorato di ricerca, comunque denominati, istituiti e conferiti da Università e Istituti universitari legalmente riconosciuti, loro Facoltà, Dipartimenti o Centri di ricerca, comunque denominati, mediante la stipula di accordi o convenzioni con tali soggetti e secondo le norme sull'organizzazione universitaria e la regolamentazione interna di ciascun Ateneo.
- 4. Nell'istituire borse di studio PoliS-Lombardia può stipulare convenzioni con Università e Istituti universitari legalmente riconosciuti, loro Facoltà, Dipartimenti o Centri di ricerca, comunque denominati, per percorsi di studio, ricerca e formazione comuni e per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità istituzionali di tali enti.
- 5. Il numero, i programmi, la durata e l'ammontare delle borse di studio conferite sono stabiliti con decreto del Direttore generale, che provvede a formare il relativo bando di selezione.

Articolo 2 - Procedura di selezione

- 1. Il Direttore generale provvede alla predisposizione e pubblicazione del bando per la selezione pubblica, curando la relativa procedura per il conferimento di borse di studio.
- 2. La borsa di studio ha ad oggetto materie e ambiti di interesse per le funzioni istituzionali di PoliS-Lombardia e, in via preferenziale, verte su temi contenuti nel Programma delle attività dell'Istituto o su cui è comunque pianificato lo svolgimento di attività di studio, ricerca e formazione.
- 3. Per ciascuna borsa di studio vengono definiti un'area di ricerca e un ambito di approfondimento a cura del Direttore generale di concerto con il Direttore Scientifico, che disciplinano le modalità di svolgimento dell'attività da parte del titolare della borsa di studio.



Articolo 3 - Bando di selezione per il conferimento delle borse

- 1. Il Direttore generale predispone il bando di selezione e lo approva con decreto, che impegna anche la spesa necessaria per il conferimento di borse di studio, indicante:
- a) il numero, la durata e l'ammontare delle borse di studio messe a concorso;
- b) l'oggetto dell'attività di studio, ricerca e formazione oggetto della borsa;
- c) i requisiti soggettivi generali e particolari richiesti per il conferimento delle borse;
- d) i titoli valutabili;
- e) le modalità di selezione, gli argomenti oggetto delle prove e la data delle stesse;
- f) i termini e le modalità della presentazione delle domande;
- g) la persona all'interno dell'Istituto responsabile della procedura a cui chiedere informazioni;
- h) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.
- 2. Il bando di selezione è pubblicato sul sito web dell'Istituto e può essere inviato per la pubblicazione e affissione a Università e Centri di Ricerca.
- 3. Unitamente al bando di selezione, il Direttore generale determina l'area di ricerca e l'ambito di approfondimento entro cui si inserisce l'attività del titolare della borsa di studio.

Articolo 4 - Commissioni esaminatrici

- 1. Le Commissioni esaminatrici nelle selezioni per il conferimento delle borse di studio, il cui giudizio è insindacabile, nominate con provvedimento del Direttore generale, sono formate da tre componenti:
 - dal Direttore generale o dal Direttore scientifico o da altro Dirigente da essi designato con le funzioni di Presidente;
 - da un responsabile scientifico componente;
 - da un componente individuato tra docenti e ricercatori universitari esperto nei temi oggetto delle borse di studio da assegnare.
- 2. Il componente esterno è individuato dal Direttore scientifico, nell'ambito delle relazioni allo scopo attivate con gli Atenei lombardi, ed è proposto al Comitato di Direzione (CoDir).
- 3. I responsabili scientifici sono individuati dal Direttore generale di concerto con il Direttore scientifico tra i dirigenti e i dipendenti dell'Istituto.

Articolo 5 - Graduatoria delle selezioni

1. La graduatoria di merito dei candidati al conferimento delle borse di studio è approvata dal Direttore generale sotto la condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei candidati nella stessa inclusi, dei requisiti richiesti dal bando di selezione.



2. Entro il termine di sette giorni dalla data di ricezione della comunicazione di esito della selezione, il vincitore dovrà far pervenire la dichiarazione di accettazione alle condizioni prescritte dal presente regolamento e dal bando di selezione pena l'esclusione.

Articolo 6 - Modalità di conferimento delle borse di studio

- 1. Il conferimento delle borse di studio avviene mediante selezione pubblica, per titoli ed esami, con le modalità stabilite nel bando.
- 2. Costituiscono requisiti di ammissione alla selezione:
- a) la maggiore età;
- b) non aver compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fino a un massimo di 32 anni d'età, ovvero 36 anni d'età qualora tra i requisiti di ammissione alla selezione sia previsto il conseguimento del dottorato o di analogo titolo accademico, salvo diversa indicazione prevista dal bando;
- c) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, del titolo di studio prescritto dal bando di concorso;
- d) le conoscenze linguistiche eventualmente prescritte dal bando di concorso.
- 3. Il Direttore generale ha facoltà di prorogare la borsa di studio fino a un massimo di 12 mesi a condizione che la relazione sull'attività svolta dal beneficiario della borsa di studio sia stata approvata dal Comitato di valutazione. La procedura di proroga prevede comunque la presentazione di un nuovo progetto di ricerca, nell'ambito della borsa di studio assegnata, da parte dal borsista che sarà valutato dal Comitato di valutazione.

Articolo 7 – Comitato di valutazione dei progetti di ricerca

- 1. Il Comitato di valutazione dei progetti di ricerca dei borsisti è costituito dai responsabili scientifici e dai Dirigenti dell'Istituto.
- 2. Il Comitato di valutazione ha il compito di definire i criteri comuni di valutazione dei programmi di ricerca degli assegnatari, di stabilire un cronoprogramma di monitoraggio dello stato di avanzamento dei singoli progetti di ricerca, di assicurare la collegialità e la trasparenza delle valutazioni intermedie e finali dei percorsi del Programma di ricerca.
- 3. Le decisioni del Comitato di valutazione dei progetti di ricerca sono assunte con la presenza di almeno 4 tra responsabili scientifici delle borse di studio assegnate e dirigenti dell'Istituto.
- 4. I verbali del Comitato di valutazione sono approvati con decreto del Direttore generale.



Articolo 8 - Incompatibilità, divieto di cumulo e conflitto di interessi

- 1. La dichiarazione relativa all'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse rispetto al rapporto da instaurare con l'Istituto è acquisita contestualmente all'accettazione della borsa di studio.
- 2. Nell'ipotesi in cui l'incompatibilità o il conflitto d'interessi sia già presente all'atto del conferimento della borsa di studio non si procederà all'attribuzione stessa, salvo il superamento della causa di incompatibilità o del conflitto di interesse entro e non oltre la data indicata dall'Istituto.
- 3. Anche nel caso in cui l'incompatibilità o il conflitto d'interessi si verifichi in momento successivo, tale situazione comporta la decadenza immediata della borsa di studio assegnata, salvo il superamento della causa di incompatibilità o del conflitto di interesse entro e non oltre la data indicata dall'Istituto.
- 4. L'attribuzione della borsa di studio è incompatibile con:
- a) la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato subordinato, ferma restando la possibilità di collocazione in aspettativa;
- b) la contemporanea fruizione di altre borse di studio o di assegni di ricerca;
- c) la frequenza a corsi di laurea, dottorato o specializzazione post laurea qualora gli obblighi di frequenza non consentano lo svolgimento delle attività del progetto e quando siano collegati alla fruizione di assegni.
- 5. Eventuali altri impegni del borsista non indicati nel precedente comma, così come ogni altro vincolo dichiarato dal borsista, sono comunque soggetti a valutazione da parte del responsabile scientifico, che deve rilasciare specifica e motivata dichiarazione non vincolante che attesta che detto impegno o vincolo non pregiudica il buon esito del progetto di ricerca assegnato, sia al momento del conferimento, sia sorto in un momento successivo. Tale comunicazione deve essere inviata al Dirigente competente e al Direttore scientifico che può autorizzare la richiesta.
- 6. Il borsista si impegna a comunicare, al Dirigente competente, al responsabile scientifico e al Direttore scientifico non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta che dovesse comportare il sorgere di situazioni anche potenziali di incompatibilità o di conflitto d'interessi, rispetto a quanto precedentemente dichiarato all'atto di accettazione della borsa di studio stessa.

Articolo 9 – Obblighi del borsista

1. Il borsista è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché delle disposizioni di cui al Codice di Comportamento e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza oggetto di formale consegna in sede di assegnazione della borsa di studio. L'assegnatario è consapevole che la violazione può comportare la risoluzione della borsa di studio.



- 2. Il titolare della borsa di studio definisce, con il Dirigente competente e con il responsabile scientifico, il proprio programma di ricerca al fine di svolgere l'attività di studio, ricerca e formazione prevista dal bando. Tale attività può comprendere attività di studio e ricerca presso altri enti, istituzioni e organismi, qualora ciò sia considerato necessario e previsto nel programma di ricerca. Il programma di ricerca viene validato dal Comitato di valutazione.
- 3. Rientra nell'ambito dell'attività dell'assegnatario della borsa di studio la realizzazione di uno o più elaborati nei termini, modi e forme indicate nel programma di ricerca, fermo restando che, alla scadenza della borsa di studio, i titolari dovranno predisporre una relazione particolareggiata sull'attività scientifica svolta, che sarà approvata dal Comitato di valutazione dei programmi di ricerca.
- 4. Entro il termine della prima annualità il titolare della borsa di studio dovrà sostenere un colloquio orale di verifica dei risultati conseguiti con il Comitato di valutazione, il cui parere positivo costituisce la condizione necessaria per la prosecuzione della borsa.
- 5. Il titolare di borsa di studio decade dal godimento e perderà ogni diritto al verificarsi di uno dei seguenti casi:
- a) qualora non inizi l'attività di studio, ricerca e formazione prevista nel termine indicato nell'avviso di selezione o interrompa le attività connesse alla borsa di studio senza dare adeguato preavviso, salvo proroghe concesse dal Direttore generale fino ad un massimo di 6 mesi per motivate ragioni;
- b) nei casi di gravi e ripetute mancanze anche di natura comportamentale, di irregolare svolgimento dell'attività di studio, ricerca e formazione prevista dal programma di ricerca, ovvero di insufficiente attitudine o interesse all'attività medesima, accertati dal Dirigente competente e dal responsabile scientifico e comunicati al Direttore scientifico;
- c) qualora venga accertata l'inosservanza di qualsiasi altra specifica disposizione prevista dal bando di selezione.
- 6. La dichiarazione di decadenza, che avverrà con provvedimento del Direttore generale, comporterà automaticamente la perdita del diritto alla riscossione della borsa, salvo quanto ancora dovuto in relazione al periodo di attività effettivamente svolta e comprovata.
- 7. Qualora il mancato regolare svolgimento dell'attività sia dovuto a certificati motivi di salute, altri gravi motivi, maternità o paternità, il titolare della borsa sarà tenuto a proseguire l'attività per un ulteriore periodo di durata pari a quella di accertata mancata attività, con facoltà per l'Istituto di variare il programma di ricerca in accordo con il titolare della borsa.
- 8. Il titolare della borsa di studio deve comunicare con congruo anticipo, comunque non inferiore a quindici giorni e per iscritto, l'interruzione volontaria anticipata della propria attività. L'interruzione comporta la cessazione del pagamento della borsa dalla data di decorrenza della medesima, fatta salva la verifica da parte del Dirigente competente, del responsabile scientifico



dell'effettivo svolgimento del programma di ricerca fino al momento dell'interruzione dell'attività.

- 9. Alla borsa di studio si applicano, in materia fiscale e previdenziale, le disposizioni in tema di borse di studio previste per tali istituti dalle leggi vigenti.
- 10. L'accettazione della borsa di studio e lo svolgimento delle relative attività previste non dà alcun titolo alla trasformazione della borsa in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con PoliS-Lombardia o con altro ente o istituzione pubblica.
- 11. PoliS-Lombardia provvederà alla copertura assicurativa contro gli infortuni del titolare della borsa di studio per l'attività da questi svolta anche in luoghi o sedi diverse dall'Istituto.

Articolo 10 – Criteri di autorizzazione all'attività esterna

- 1. Il Dirigente competente, in accordo con il Direttore scientifico, può autorizzare esclusivamente attività compatibili con il regolare svolgimento del percorso previsto dal programma assegnato.
- 2. In caso di mancata comunicazione da parte del borsista di periodi di assenza che pregiudicano lo svolgimento del programma di ricerca, il Dirigente competente e il responsabile scientifico possono proporre, con relazione motivata indirizzata al Direttore scientifico la sospensione o la decadenza dalla fruizione della borsa di studio.
- 3. Qualora l'attività da autorizzare sia retribuita, il compenso non può essere superiore al 50% del valore annuo della borsa di studio. In presenza di più attività autorizzate, il compenso complessivo non può comunque superare il 50% del valore annuo della borsa di studio.
- 4. Fermo restando l'integrale assolvimento degli impegni previsti dal programma di ricerca, eventuali altre richieste motivate e validate dal Dirigente competente saranno valutate ed eventualmente autorizzate di volta in volta dal Direttore generale qualora tali attività soddisfino anche un interesse dell'Istituto.
- 5. Il borsista deve presentare la richiesta di autorizzazione al Dirigente competente e al responsabile scientifico corredata dalla documentazione relativa all'attività esterna oggetto di autorizzazione.
- 6.L'autorizzazione è concessa dal Direttore generale previa valutazione di concerto con il Direttore scientifico.
- 7. In caso di autorizzazione di cui al punto che precede, il Dirigente competente è tenuto a monitorare l'andamento dell'attività progettuale assegnata al borsista e dettagliata nel progetto di ricerca approvato dal Comitato di valutazione, nonché a fornire al Direttore generale con cadenza trimestrale una relazione dettagliata sulla realizzazione del progetto assegnato al borsista.
- 8. In ogni caso, l'eventuale compenso complessivo correlato alle attività autorizzate non può superare il valore annuo della borsa di studio.



Articolo 11 – Titolarità della proprietà dei prodotti realizzati

- 1. Tutti i prodotti realizzati nell'ambito della borsa di studio sono di titolarità esclusiva di PoliS-Lombardia, fatto salvo quanto previsto dalla normativa sulla proprietà intellettuale.
- 2. Eventuali pubblicazioni aventi a oggetto le materie dalla borsa di studio devono essere preventivamente concordate e autorizzate dal Direttore generale che rilascia l'autorizzazione entro 15 giorni dalla richiesta. In assenza di risposta nel termine anzidetto la richiesta di pubblicazione si intende autorizzata.
- 3. In caso di pubblicazione sprovvista di autorizzazione, il comportamento del borsista è da ricondursi al precedente articolo 9, comma 5, lettera b) con la conseguente decadenza della borsa di studio.

Articolo 12 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

- 1. Il borsista si impegna a:
- considerare riservate e a non divulgare o altrimenti portare a conoscenza di terzi notizie e informazioni di cui venga eventualmente a conoscenza nello sviluppo del programma relativo alla borsa di studio pertinenti a PoliS-Lombardia e in particolare alla sua attività, struttura, organizzazione, consistenza economico finanziaria etc.
- non utilizzare, né direttamente e nemmeno indirettamente per conto proprio o di terzi, dette notizie o informazioni riservate per scopi o finalità diversi da quelli che si rendono necessari per lo svolgimento del programma relativo alla borsa di studio.
- 2. Nell'ipotesi di cessazione del rapporto per naturale decorso del termine, per risoluzione dello stesso per qualsiasi causa, nonché per recesso o mutuo consenso, il titolare della borsa è tenuto a consegnare a PoliS-Lombardia tutta la documentazione in sue mani, con il divieto tassativo di mantenerne o produrne copia personale senza esplicita autorizzazione. Anche in tal caso permane in capo al titolare della borsa di studio l'osservanza dell'obbligo come disciplinato nel comma superiore per un periodo di due anni dalla data di cessazione della borsa di studio.
- 3. Il borsista inoltre si impegna a:
 - non comunicare o trasmettere a qualsiasi terzo e/o divulgare le "informazioni riservate" inclusi gli eventuali dati personali raccolti e oggetto di trattamento;
 - non utilizzare le "Informazioni riservate", inclusi i dati personali, per qualsivoglia ragione;
 - garantire l'integrità (scongiurando i rischi di distruzione) e la disponibilità dei documenti e dei dispositivi contenenti "informazioni riservate", inclusi gli eventuali dati personali raccolti;
 - evitare trattamenti illeciti non consentiti, quali ad es. la copia, la fotocopia, la fotoriproduzione, la lettura e la modifica;



- impedire l'accesso a terzi non autorizzati da PoliS-Lombardia.
- 4. Per informazioni riservate si intendono quelle inerenti le attività di Polis-Lombardia, incluse informazioni tecniche, finanziarie e in particolare i "dati personali", che il borsista potrebbe avere la necessità di acquisire per eseguire le attività previste dal programma di ricerca.
- 5. PoliS-Lombardia, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento UE 679/16 relativo alla protezione dei dati delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, è Titolare del trattamento dei dati personali dei borsisti.
- 6. La comunicazione a terzi, non ammessa o la diffusione di dati personali comporta rischi per PoliS-Lombardia nell'ordine di danni all'immagine e danni derivanti da eventuali penali contrattuali o sanzioni cui potrebbe essere chiamata a rispondere.
- 7. Si precisa, altresì, che il trattamento dei dati personali dovrà avvenire anche nel rispetto di quanto definito e contenuto in politiche, procedure, linee guida, circolari e ordini di servizio dell'Istituto.

Articolo 13 - Norme finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il presente regolamento sostituisce il "Regolamento per il conferimento di borse di studio e assegni di ricerca" approvato con deliberazione del CdA n. 20 del 20 dicembre 2016.

